



**COMUNE DI CARAMANICO  
TERME**  
Provincia di Pescara

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 45 DEL 29/12/2023**

**OGGETTO:** Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche – Art. 20 del D.Lgs. nr. 175/2016 – Provvedimenti.

L'anno duemilaventitre, il giorno ventinove, del mese di Dicembre alle ore 18:00, nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in pubblica di seconda convocazione, nelle persone dei Sigg. Consiglieri.

All'appello risultano:

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRESENTE</b>
DE ACETIS LUIGI	SI
DE VITA ANTONIO	SI
ORSINI NICOLA	SI
SANELLI GIUSTINO	SI
SPERDUTI GREGORIO	--
TOBIA LUIGI	SI
D'ORTONA DANILO	--
DI MICHELE GIOVANNI	SI
DE FELICE MIRIA	SI
LA SELVA LUCA	SI
SILVAGGI RITA	--

Presenti n° 8 Assenti n° 3

Partecipa il Segretario Generale **D'INCECCO MARZIA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **DR. SANELLI GIUSTINO**, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Illustra il Sindaco

Comunica che si tratta sostanzialmente di una ricognizione in quanto non sono proposte delle misure di razionalizzazione

Non ci sono interventi

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” (TUSP), attuativo della delega contenuta nell’art. 18 della L. 125/2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, di riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, come integrato e modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell’art. 4, comma 1, del citato decreto *“Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*;

**DATO ATTO** che il Comune di Caramanico Terme, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, TUSP:

- a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) *realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;*
- f) *ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “le amministrazioni pubbliche possono detenere partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio [...], tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, comma 3, TUSP);*

**PRECISATO** che, ai sensi dell’art. 4, comma 7, del TUSP, sono altresì ammesse le partecipazioni in società aventi oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici;

**RILEVATO** che ai sensi dell'art. 20 del TUSP, ciascuna Pubblica Amministrazione deve provvedere ad effettuare annualmente una ricognizione di tutte le partecipazioni detenute, direttamente ed indirettamente, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**RICHIAMATO** l'art. 20, co. 2, del citato decreto che individua le ipotesi in cui l'Ente deve provvedere all'adozione di un piano di razionalizzazione, corredato di apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, ovvero:

- a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, del TUSP, sopra citato;*
- b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP";*

**RICHIAMATE** le proprie finalità istituzionali quali espresse dallo Statuto Comunale;

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (art. 1, comma 2, TUSP);

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrato a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Visto** altresì il Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 - Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. (22G00210) ([GU Serie Generale n.304 del 30-12-2022](#)), nel testo integralmente sotto riportato:

Articolo 30 - Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali -

1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### **Rilevato che:**

- i servizi pubblici locali, oggetto della ricognizione, sono i servizi pubblici locali a rilevanza economica definiti dal d. lgs. 201/2022 alla lett. c) del c. 1 dell'art. 2: quali "i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale" (art. 2, c. 1, lett. c);
- tali servizi possono essere stati affidati tramite concessione ovvero in appalto;
- vanno inclusi i servizi affidati in house e sopra soglia affidati senza gara;
- Nel silenzio della norma, la competenza in merito all'approvazione dell'atto ricognitivo contenuto nella relazione di cui al secondo comma dell'articolo 30 de quo, posto che la norma richiama la contestualità di tale adempimento con l'approvazione dell'analisi annuale dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, sembra essere quella del Consiglio Comunale che è già competente su tale ultimo adempimento. Nel caso, infine, di servizi affidati a società in house la ricognizione in esame costituisce appendice della relazione di cui al TUSP.

**DATO ATTO** che alla data del 31/12/2022 il comune di Caramanico Terme risulta titolare di partecipazioni dirette nelle seguenti società

- ACA S.P.A in house providing
- Pescara Innova S.r.l ;

**DATO ATTO** che alla data del 31.12.2022 il comune di Caramanico Terme risulta titolare di partecipazioni indirette detenute per il tramite di società controllate, riconducibili alle categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs. 175/2016, e segnatamente:

- Risorse Idriche S.r.l per il tramite di ACA S.P.A (avente ad oggetto la manutenzione di impianti di depurazione delle acque reflue) - in liquidazione.
- Hydrowatt S.P.A per il tramite di ACA S.P.A (avente ad oggetto la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili prevalentemente di tipo idrico).

**PRECISATO** che la ricognizione delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2022:

- è adempimento obbligatorio il cui esito, anche negativo, deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, del TUSP;
- costituisce aggiornamento del Piano di Revisione Straordinaria effettuata ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D. Lgs. 175/2016 (adottato con deliberazione CC n. 26 del 22/09/2017);
- in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo il socio pubblico non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri di cui all'art. 2437-ter c. c. e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater c.c..

**RITENUTO** pertanto, tenuto conto delle sopra esposte considerazioni, di procedere all'approvazione:

- del "Piano di Revisione Ordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Caramanico Terme (art. 20 del D. Lgs. 175/2016)" (di seguito Piano di Revisione Ordinaria), allegato parte integrante del presente atto;
- della Relazione Tecnica che la norma sopracitata prevede sia inserita a corredo del Piano di revisione Ordinaria;

**DATO ATTO** che dall'esame ricognitivo condotto, meglio dettagliato nel Piano di revisione Ordinaria e nella Relazione Tecnica posta a corredo del Piano risultano riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 4 le seguenti società:

DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA
ACA S.p.A. in house providing	1,45%

per le quali si conferma il mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione.

La società Pescara Innova S.r.l. pur riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 4, co. 2, lett. d) ricade nell'ipotesi prevista dall'art. 20, comma 2, lett. b) e d) del citato TUSP, non avendo dipendenti e risultando inattiva. Pertanto, si precisa che l'Assemblea dei soci ha deliberato, in data 28.09.2021, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione ed ha proceduto alla nomina, in qualità di liquidatore, del Dott. Andrea Santarone;

**TENUTO CONTO** del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), del D. Lgs. 267/2000;

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, dal responsabile del settore Finanziario;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole,

## **DELIBERA**

**1. DI APPROVARE** la ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Caramanico Terme alla data del 31/12/2022, come di seguito illustrate:

- nel "Piano di Revisione Ordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Caramanico Terme", allegato al presente atto deliberativo a formarne parte integrante e sostanziale (Allegati A e B);
- nella Relazione Tecnica, che la norma sopracitata prevede sia inserita a corredo del Piano di Revisione Ordinaria, allegato facente parte integrante del presente provvedimento (Allegato C);

**2. DI TRASMETTERE:**

- la presente deliberazione alle società partecipate dal Comune di Caramanico Terme;
- copia della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, nelle modalità di cui alla nota prot. n. 4366 - 29 - 11.2019 - SC\_ABR - T73 - P, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 39729 del 02.12.2019;
- la presente deliberazione alla Struttura di Monitoraggio del Ministero dell'Economia e Finanze di cui all'art. 15 del D. Lgs. 175/2016.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con la seguente successiva e separata votazione unanime favorevole:

dichiara la presente, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi dell'art.134 - comma 4° - D. L.gvo n°267/2000.

---

#### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 933 del 13/12/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data 20/12/2023.

---

#### **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 933 del 13/12/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile del Settore Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data 22/12/2023.

---

---

**LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Il Presidente

**DR. SANELLI GIUSTINO**

Il Segretario Generale

**D'INCECCO MARZIA**

---

**ATTESTATO DI ESECUTIVITA'**

La presente delibera è immediatamente esecutiva dal giorno della deliberazione, perché dichiarata urgente ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale

**D'INCECCO MARZIA**

---